

VERBALE ASSEMBLEA SOCI STRAORDINARIA

JONAS ITALIA

7 Maggio 2023

In data 7 maggio 2023 alle ore 10:00 gli associati dell'Associazione Jonas ITALIA di seguito, per brevità, l'Associazione, sono intervenuti all'assemblea straordinaria che si tiene a Milano, nel palazzo delle Stelline in Corso Magenta n.61 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Modifiche Statuto Jonas Italia**
- 2. Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza il dott. Aldo Raul Becce che chiama a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzatore la dott.ssa Laura Iozzi.

Il Presidente CONSTATA e DA' ATTO

- che la riunione è stata convocata regolarmente, ai sensi di legge e di Statuto e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno;
- che come riscontrato dalle mail di risposta alla convocazione e da specifico appello nominativo, ora svolto dal verbalizzatore sono presenti n° 33 associati, in proprio o per delega, sul totale di n° 35, vedi **allegato A** al presente verbale;
- che ,pertanto,risultano essere presenti nel quorum richiesto per le modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto vigente;
- che ciascun associato conferma di essere stato opportunamente informato sui punti all'Odg, sottoposti alla votazione, nonché di aver avuto la possibilità di visionare i documenti oggetto di approvazione.
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo;

Tutto ciò verificato, Il Presidente dichiara aperta la seduta atta a discutere e deliberare sul predetto punto all'ordine del giorno ,di cui illustra le motivazioni e i contenuti:

P.1 Modifiche Statuto Jonas Italia. In relazione a tale punto dell'ordine del giorno, Il Presidente presenta le proposte di modifica allo Statuto definite dal Consiglio Direttivo nel giorno 28/04/23, in accordo con le indicazioni dei consulenti di Jonas Italia.

Si segnalano, pertanto, le seguenti modiche per le quali si chiede l'approvazione dell'Assemblea:

- **inserimento dell'art.9** come segue:

Socio Onorario. 1. Tra gli associati di cui al comma 7 del precedente articolo è individuato Massimo Recalcati unico ed esclusivo associato "Onorario" come segno di riconoscimento della sua posizione di padre fondatore dei Centri Jonas e per il suo contributo teorico clinico fondamentale, originale e vivo, che dà costantemente all'Associazione. 2. In qualità di associato "Onorario", non è richiesto il versamento

della quota sociale, fermo restando tutti gli obblighi e i diritti derivanti dalla qualifica di associato.

Il Presidente chiede all'Assemblea di votare la modifica: risultano tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Perciò l'inserimento dell'art.9 dello Statuto viene approvato all'unanimità così come proposto.

- **Modifica art. 10** (ex art. 9 "Diritti e doveri degli associati") con l'inserimento del comma f all'art.1 e della modifica del comma f all'art.2.

comma f art. 1 "ogni altro diritto che sia concesso per legge o Statuto

comma f art.2 ad adempiere ad ogni altro obbligo derivante dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e da eventuali delibere dell'Associazione"

Il Presidente chiede all'Assemblea di votare la modifica: risultano tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Perciò la modifica dell'art.10 dello Statuto viene approvata all'unanimità così come proposta.

- **Modifica art.19** (ex art.18 "L'Assemblea") con l'inserimento dei commi 5, 6 e 7 e del comma 8, lett. f) come segue:

5. La riunione potrà avvenire anche in audio-video conferenza attraverso gli opportuni mezzi di telecomunicazione. In tale caso non è necessaria l'indicazione di un luogo fisico di convocazione della stessa, ferma restando la necessità che a tutti gli associati:

- sia assicurata la contestualità del procedimento assembleare;
- sia possibile verificare l'identità degli intervenuti;
- siano assicurati tutte le modalità di intervento e di presa visione di eventuali documenti esposti nel corso dell'Assemblea.

6. Spetta al Consiglio direttivo stabilire la modalità di convocazione opportuna per ciascuna convocazione.

7. Non è necessaria la compresenza nel medesimo luogo di Presidente e segretario della riunione, purchè ciascuno sia in grado di svolgere adeguatamente il proprio ufficio.

8. lett. f) "delibera, in ultima istanza, in merito all'esclusione dell'associato da parte del Consiglio Direttivo"

Il Presidente chiede all'Assemblea di votare la modifica: risultano tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Perciò la modifica dell'art.19 dello Statuto viene approvata all'unanimità.

- **Modifica dei commi 4 e 5 e 7, lett. K) dell'art. 21 (ex art.20 "Il Consiglio Direttivo").** come segue:

4. Nel corso del mandato è possibile integrare il Consiglio con la nomina di ulteriori Consiglieri, fermo restando quanto previsto al precedente co. 1 in relazione al numero minimo e massimo di componenti. La richiesta di nomina del/dei Consigliere/i in aggiunta avviene su proposta del Consiglio Direttivo e la votazione è riservata all'Assemblea.

5. Il/i Consigliere/i eletti in corso di mandato, ai sensi del precedente comma, scade/ono con la scadenza dagli altri componenti il Consiglio già in carica

7. lettera k): delibera in merito alla sospensione e, nei casi di cui all'art. 11, in merito all'esclusione dell'associato.



Il Presidente chiede all'Assemblea di votare la modifica: risultano tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Perciò la modifica dell'art.21 dello Statuto viene approvata all'unanimità.

- **modifica dell'art.25 (ex art. 24 "Comitato Editoriale")**. Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea l'inserimento del comma 2 come segue:
 2. Successivamente alla sua prima nomina, avvenuta ai sensi del precedente comma, i nuovi componenti sono nominati dal C.E. uscente, a maggioranza, e ratificati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente chiede all'Assemblea di votare la modifica: risultano tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Perciò la modifica dell'art.25 dello Statuto viene approvata all'unanimità.

- **modifica dell'art. 27 (ex art. 26 "Scioglimento dell'Associazione")**. Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la modifica dell'art. come segue:
 1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del cod. civ., il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 2. A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3

Il Presidente chiede all'Assemblea di votare la modifica: risultano tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Perciò la modifica dell'art.27 dello Statuto viene approvata all'unanimità.

Modifica art. 29 (ex art. 28 "Norma transitoria")

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la modifica come segue:

1. Sino all'ottenimento dell'iscrizione nel RUNTS, gli obblighi derivanti dall'assunzione della specifica qualifica di "ETS" non sono vincolanti, salvo differente indicazione di legge.

Il Presidente chiede all'Assemblea di votare la modifica: risultano tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Perciò la modifica dell'art.29 dello Statuto viene approvata all'unanimità.

L'Assemblea autorizza il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per adeguare lo Statuto alle disposizioni inderogabili del D.L.gs. 117/2017 per il perfezionamento dell'iscrizione nel citato Registro.

Lo Statuto ,così come è stato revisionato dai consulenti di Jonas Italia ,è votato dai presenti in tutte le sue parti all'unanimità ,ed è parte integrante del presente verbale .
(ALLEGATO B)



P.2 Varie ed eventuali. Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e invita a portare eventuali altre questioni. Alle ore 10:30 più nessuno chiede la parola e non avendo più argomenti da affrontare, il Presidente, data lettura del verbale, dichiara la chiusura dei lavori dell'Assemblea.

Milano, 7 Maggio 2023

Il Segretario – dott.ssa Laura Iozzi

Il Presidente - dott. Aldo Raul Becce



REGISTRATO A CREMONA IL 25 MAG 2023 AL N° 594 SERIE 3
VERSATI € 228,80 (DUECENTOVENTI E 80/100)
IDENTIFICATIVO TELEMATICO TM223L000597000 KAB



L'IMPIEGATO PREPOSTO
Maria Pia Guastelli



ALLEGATO A

1. Massimo Recalcati *Massimo Recalcati*
2. Mariela Castrillejo *Mariela Castrillejo*
3. Ombretta Prandini *Ombretta Prandini*
4. Ancona (Monica Carestia) *Monica Carestia*
5. Bari (Maria Grazia Cafaro) *Maria Grazia Cafaro*
6. Bergamo (Agnese Signorelli) in delega *MOSSILAURA ELEGA*
7. Bologna (Gabriella Ferretti) *Gabriella Ferretti*
8. Brescia (Chiara Pasotti) *Chiara Pasotti*
9. Catania (Emanuele Lo Monaco) *Emanuele Lo Monaco*
10. Como (Matteo Cappellini) *Matteo Cappellini*
11. Firenze (Ilaria Innocenti) *Ilaria Innocenti*
12. Genova (Daniela Filograsso) *Daniela Filograsso*
13. Gianburrasca (Federica Pelligrà) *Federica Pelligrà*
14. La Spezia (Roberto Bicci) *Roberto Bicci*
15. Lecco (Simona Viganò) *Simona Viganò*
16. Milano (Nataschia Ranieri) *Nataschia Ranieri*
17. Monza (Lara Ranieri) *Lara Ranieri*
18. Napoli (Paola Anatriello) *Paola Anatriello*
19. Padova (Carolina Albretti) *Carolina Albretti*
20. Palermo (Marco Guccione) *Marco Guccione*
21. Pavia (Francesca Danza) *Francesca Danza*
22. Pescara (Cristian Prosperini) *Cristian Prosperini*
23. Rimini (Federico Chicchi) in delega *VALENTINA RISO*
24. Roma (Valentina Galeotti) *Valentina Galeotti*
25. San Benedetto del Tronto (Meri Caponi) *Meri Caponi*
26. Sondrio (Domenico Letterio) *Domenico Letterio*
27. Telemaco Bologna (Giorgia Giroto) *Giorgia Giroto*
28. Telemaco Genova (Letizia De Apollonia) *Letizia De Apollonia*
29. Telemaco Milano (Valentina Calcaterra) *Valentina Calcaterra*
30. Telemaco Torino (Giorgia Boccaccio) *Giorgia Boccaccio*
31. Telemaco Trieste (Lucia Becce) *Lucia Becce*
32. Trento (Mauro Milanaccio) *Mauro Milanaccio*
33. Trieste (Laura Iozzi) *Laura Iozzi*
34. Varese (Erika Minazzi) in delega *RASSIYO PORTA*
35. Verona (Margherita Accorti) *BARBARA GIACONELLI*

ALLEGATO B

STATUTO JONAS COORDINAMENTO NAZIONALE ENTE DI TERZO SETTORE



Premessa

Jonas Italia si fonda come ente di coordinamento della rete di Associazioni locali Jonas, raccogliendo l'operato di Jonas Onlus fondata da Massimo Recalcati. La sua idea programmatica, sancita negli atti fondativi, prende forma ancora prima della realizzazione e della nascita vera e propria di Jonas Onlus, avvenuta con il formale atto costitutivo del 28 gennaio 2003, che ne sancisce ufficialmente l'esistenza. Tali documenti fondativi, scritti da Massimo Recalcati, sono riportati nell'archivio storico di Jonas.

Jonas Italia si fa testimone di una pratica istituzionale pluriennale. Il suo programma e le logiche di funzionamento sono contenuti in un documento etico, patrimonio di tutti i soci della rete, condiviso, visionato e sottoscritto dai nuovi soci al momento della loro adesione all'Associazione.

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, con sede in Milano, un'Associazione, ente non commerciale senza scopo di lucro che assume la denominazione di "Jonas Coordinamento Nazionale", in breve "Jonas Italia", di seguito "Associazione".
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), essa utilizzerà l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.
3. Il cambio di sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fatte salve le necessarie comunicazioni previste dalle disposizioni di legge.


Art. 2 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dall'art. 26 del presente Statuto.

Art. 3 - Presupposti e orientamento scientifico

1. L'Associazione, nella cura delle patologie del disagio contemporaneo, ha un orientamento psicoanalitico traendo riferimento dall'insegnamento di Sigmund Freud, Jacques Lacan, dalla produzione scientifica di Massimo Recalcati e dagli sviluppi teorico-clinici del suo insegnamento applicato all'istituzione.
2. La produzione scientifica di Massimo Recalcati, a partire dal testo "Clinica del vuoto" (2002) è la direttrice dello sviluppo teorico, clinico e scientifico che costituisce il riferimento per la clinica del trattamento dei "Nuovi Sintomi" di cui Jonas Italia intende occuparsi attraverso le Associazioni aderenti locali.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Recalcati'.




Art. 4 - Scopo e finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e, in conformità ai principi contenuti nella L. n. 106/2016 ed alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo.
2. Essa intende favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona attraverso il coordinamento, l'organizzazione e la diffusione delle proprie metodologie nei confronti degli associati e dei terzi.
3. In particolare, quale ente di secondo livello, l'Associazione intende divenire soggetto di coordinamento e punto di riferimento per gli altri enti territoriali ad essa affiliati con il fine di:
 - a) promuovere l'avanzamento teorico nella cura, orientata psicoanaliticamente, di soggetti affetti dalle forme attuali della sofferenza psichica (ad es. disturbi del comportamento alimentare, attacchi di panico, ansia, depressione, dipendenze, etc.);
 - b) portare la psicoanalisi nel sociale, in collaborazione con le istituzioni del territorio (ad es. istituti scolastici, ospedalieri, penitenziari, etc.);
 - c) sensibilizzare ed avvicinare i cittadini, le istituzioni e gli enti pubblici e privati alle problematiche dei sintomi del disagio psichico contemporaneo;
 - d) formare, preparare, promuovere e coordinare gli operatori nel campo del trattamento dei sintomi del disagio contemporaneo, nell'ambito delle proprie sezioni territoriali.
4. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Art. 5 - Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione intende operare in via principale attraverso lo svolgimento dell'attività di cui alla lett. *m*), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 promuovendo, organizzando e svolgendo tutti quei servizi strumentali necessari al migliore perseguimento delle finalità ed allo svolgimento delle attività poste in essere dagli enti affiliati all'Associazione o che ne dovessero richiedere l'intervento.
2. In particolare, l'Associazione intende:
 - a. essere strumento di coordinamento degli altri enti locali/territoriali Jonas, come individuati nell'art. 8 che, nel rispetto dei principi e della vocazione dell'Associazione, operano sul territorio nazionale e all'estero, a tutti i livelli;
 - b. valutare, coordinare e finanziare, all'occorrenza, specifici progetti finalizzati alla realizzazione delle proprie finalità, coinvolgendo uno o più unità territoriali;
 - c. collaborare direttamente con gli enti aderenti, dotati di piena autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, nella gestione diretta di specifici progetti o attività;



- d. promuovere una rete che colleghi gli enti aderenti valorizzando le identità e condividendo virtuosamente le differenze affinché sia facilitata la connessione tra gli enti, le risorse del territorio, le esperienze e gli stessi enti aderenti;
 - e. svolgere ogni altra attività in linea con le finalità istituzionali di interesse generale dell'Associazione.
3. L'Associazione potrà, altresì instaurare *partnership* con enti del terzo settore, con altri enti nonché con soggetti pubblici, stipulando con essi accordi e convenzioni.
 4. Per lo svolgimento di tali attività l'Associazione può gestire o condurre strutture e fruire di locali, propri o di terzi, anche in collaborazione con altri soggetti.

Art. 6 - Attività diverse

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può, altresì, esercitare e organizzare eventuali attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni e secondo i criteri ed i limiti definiti dalle specifiche disposizioni in materia.
2. A titolo esemplificativo, fermo restando che viene demandato all'organo direttivo il compito di individuare nello specifico le attività di cui al precedente comma, l'Associazione potrà, comunque, porre in essere:
 - a. attività comunicative e campagne di sensibilizzazione;
 - b. eventi culturali e manifestazioni finalizzate all'incontro di ogni fascia di età al fine di stimolare l'incontro intergenerazionale;
 - c. seminari, convegni, workshop, lezioni, attività di formazione e di aggiornamento professionale, programmi d'apprendimento anche a distanza e attraverso tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - d. ricerche, studi e indagini in materia di forme attuali della sofferenza psichica;
 - e. attività di formazione ed aggiornamento rivolta agli associati e non;
 - f. pubblicazioni, traduzioni, editoria e bibliografia;
 - g. ogni altra attività consentita dalle disposizioni di legge in linea con le finalità e tesa al perseguimento delle attività di interesse generale individuate nel presente Statuto.

Art. 7 - Attività di volontariato

1. Per la gestione delle proprie attività l'Associazione può avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 17, co. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. I volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente

ed i volontari non occasionali iscritti in apposito Registro predisposto secondo le disposizioni di legge.



Art. 8 - Associati e domanda di adesione

1. L'adesione all'Associazione è libera ed aperta a tutti gli enti che, condividendo le finalità, gli scopi, gli orientamenti scientifici e le attività dell'Associazione, accettino il presente Statuto, le indicazioni contenute in esso, nel Regolamento generale, nella Carta Etica e nelle deliberazioni degli organi sociali.
2. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. m), del D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione deve obbligatoriamente essere composta in misura non inferiore al 70% da Enti del Terzo Settore (ETS), potendo pertanto associare per il restante 30% altri enti o persone fisiche.
3. Sono requisiti essenziali per l'adesione all'Associazione:
 - a) la condivisione e l'adesione alle finalità ed ai presupposti scientifici ai quali l'Associazione si ispira e che sono contenuti nel presente statuto e nella Carta Etica;
 - b) che gli Statuti degli enti aderenti ovvero i patti associativi che li governano prevedano l'obbligo da parte dei propri organi direttivi e/o gestionali di conformarsi agli orientamenti psicoanalitici in relazione alla psicoanalisi applicata, richiamata all'articolo 3 dello Statuto, partecipando attivamente all'attività scientifica e alla clinica in generale promossa dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Etico Scientifico;
 - c) che il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente dell'Associazione siano preventivamente informati dagli associati in merito ad iniziative di carattere pubblico che comportino contatti e/o interazioni con le scuole, le istituzioni pubbliche e private e/o gli enti locali ovvero una diffusione delle stesse sulla stampa e sui mezzi di informazione, locali e nazionali, ivi incluso internet, al fine di dare identità nazionale all'intera rete dei "Jonas", divenendo la violazione di tale principio possibile causa di decadenza dalla qualità di associato.
4. La compatibilità dello Statuto o dei patti associativi degli enti aderenti è determinata dal Consiglio Direttivo che si esprime sull'ammissibilità di singole parti o dell'insieme del testo, esclusivamente nell'ambito del rispetto ai principi contenuti nel presente Statuto. L'eventuale dichiarazione di non compatibilità comporta obbligatoriamente la ridefinizione dello Statuto affinché sia in linea con i principi espressi dall'Associazione, pena la non ammissione ovvero l'esclusione nel caso l'ente aderente sia già stato ammesso.
5. L'assunzione della qualità di associato non fa venire meno l'indipendenza dello stesso ovvero, nel caso di ente aderente, l'autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa, commerciale e amministrativa del medesimo, ma impone il rispetto dei seguenti presupposti:
 - a. la condivisione delle attività e dei progetti dell'Associazione nazionale e la collaborazione alla realizzazione degli scopi della stessa e degli altri enti ad essa associati si prefiggono;
 - b. la presentazione all'Associazione nazionale, da parte dell'aspirante associato, di una





esplicita domanda con la compilazione di una scheda di adesione e la dichiarazione di quanto previsto al precedente comma 1. Nel caso l'associato sia un ente, alla domanda occorre allegare:

- il proprio Statuto attestante l'esistenza dell'ente e l'eventuale specifica qualifica rivestita;
 - una relazione relativa all'attività svolta o che si intende svolgere;
 - la dichiarazione che, successivamente all'accoglimento della domanda, l'associato si impegna a versare annualmente la quota di adesione;
 - il recapito a cui si intende ricevere le comunicazioni, comprese le convocazioni assembleari;
 - una dichiarazione attestante i dati anagrafici del legale rappresentante e dei componenti l'organo amministrativo;
 - la documentazione atta ad attestare il possesso di eventuali ulteriori requisiti che siano previsti nel Regolamento generale di Jonas Italia.
6. L'ammissione dell'ente che desidera aderire richiede uno o più colloqui preliminari dei componenti l'organo direttivo dello stesso con i componenti, o parte di essi, del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo le modalità dettagliate nel Regolamento generale, con il solo fine di verificare il possesso dei requisiti necessari per essere parte della rete degli associati "Jonas".
 7. Nel caso il richiedente sia una persona fisica, e fermo restando i limiti di cui al co. 2 del presente articolo, la richiesta di adesione deve indicare il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale, il recapito telefonico, l'eventuale indirizzo e-mail dell'aspirante associato e la sua dichiarazione di attenersi al presente Statuto, al Regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali.
 8. Il Consiglio Direttivo, concluse le procedure di cui al presente articolo, e verificata la presenza dei requisiti ai sensi del presente articolo e del Regolamento generale, decide in merito all'accoglimento della domanda di adesione a socio, con una maggioranza pari ai 2/3 dei suoi componenti.
 9. Il Consiglio Direttivo, con esplicita delibera, può demandare la procedura di verifica dei requisiti e l'accettazione della domanda ad uno o più Consiglieri affinché vi provveda/no. In tale caso, il Consigliere/i incaricato/i, alla prima riunione utile, relaziona/no al Consiglio sul suo operato.
 10. Ulteriori modalità associative e/o specifici aspetti inerenti alla partecipazione alla vita associativa sono meglio disciplinati nel Regolamento generale, che non può mai essere in contrasto con i principi generali contenuti nello Statuto sociale.
 11. In caso di accettazione dell'adesione, viene rilasciata la tessera associativa purché sia versata la quota sociale prescritta determinata dal Consiglio, nella misura rispettivamente prevista per gli associati "enti" e per quelli "persone fisiche".
 12. La tessera ha valore annuale e gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo della stessa ed il versamento della relativa quota sociale annuale. La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta un versamento periodico vincolante finalizzato al sostegno economico dell'Associazione, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

13. Gli enti aderenti, una volta ammessi, utilizzano nello svolgimento delle loro attività la denominazione JONAS, salvo eventuali eccezioni concordate con l'Associazione, e ne promuovono l'immagine,
14. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha validità sino al rinnovo dell'adesione e può venir meno per i casi previsti dal presente Statuto. Non è ammessa la partecipazione temporanea all'Associazione né limitazioni di alcun genere nella partecipazione alla vita associativa e tutti gli associati godono dei medesimi diritti e sono tenuti a rispettare uguali doveri.
15. In caso di cessazione della qualità di associato da parte di un'Associazione aderente per qualsiasi motivo, dovrà cessare immediatamente qualsiasi utilizzo nella denominazione del logo/marchio "JONAS".
16. L'utilizzo del logo/marchio "JONAS" non attribuisce alcun diritto o titolarità ulteriore su di esso, ancorché temporanei, se non la spendita di esso quale ente parte della rete "Jonas" e dei principi che governano la stessa.
17. Eventuali modifiche agli Statuti ovvero ai patti associativi tra l'associato e l'Associazione devono sempre salvaguardare i principi e le prescrizioni previste nel presente Statuto, nei Regolamenti e nelle delibere ove contengano indicazioni e vincoli per gli enti associati.



Art. 9 - Socio Onorario

1. Tra gli associati di cui al comma 7 del precedente articolo è individuato Massimo Recalcati unico ed esclusivo associato "Onorario" come segno di riconoscimento della sua posizione di padre fondatore dei Centri Jonas e per il suo contributo teorico-clinico fondamentale, originale e vivo che dà costantemente all'Associazione.
2. In qualità di associato "Onorario", non è richiesto il versamento della quota sociale, fermo restando tutti gli obblighi e i diritti derivanti dalla qualifica di associato.

Art. 10 - Diritti e doveri degli associati

1. Se in regola con la quota associativa, l'associato ha diritto:
 - a. di partecipare e votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di essere eletto in essi;
 - b. di concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché di partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e degli impegni assunti;
 - c. di usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - d. di approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
 - e. di approvare i bilanci;
 - f. ogni altro diritto che sia concesso per legge o Statuto agli associati.
2. Gli associati sono tenuti:
 - a. a sostenere le finalità dell'Associazione;
 - b. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti della Carta Etica e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - c. a versare, alle scadenze stabilite, le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo,

comprese le eventuali quote straordinarie ove deliberate, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;

- d. ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e. a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione, secondo Statuto e Regolamenti;
- f. ad adempiere ad ogni altro obbligo derivante dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e da eventuali delibere dell'Associazione.


Art. 11 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o scioglimento dell'ente associato e anche per decesso ove si tratti di persona fisica.
2. Il diritto di recesso dall'Associazione può sempre essere esercitato dall'associato mediante comunicazione al Consiglio Direttivo e gli effetti decorrono dal momento della ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo, fatto salvo che l'associato non si sia obbligato allo svolgimento di specifiche attività.
3. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, nei confronti dell'associato che:
 - a. pur dopo richiamo o diffida, abbia tenuto comportamenti idonei a causare un grave danno all'Associazione o tali da recare pregiudizio agli scopi o al patrimonio della stessa;
 - b. abbia compromesso con il suo comportamento l'attività o l'immagine dell'Associazione;
 - c. abbia violato lo Statuto, i regolamenti interni, la Carta Etica o le delibere degli organi sociali dell'Associazione;
 - d. abbia perso i requisiti richiesti necessari per l'affiliazione all'Associazione;
 - e. non abbia assolto al pagamento della quota sociale, dopo che sia stato inviato esplicito sollecito, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento generale.
4. Contro la deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo, l'associato, può agire con le modalità previste nel Regolamento generale, richiedendo che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea.
5. In ogni caso di soluzione del rapporto associativo, l'associato non ha diritto di pretendere la restituzione della quota sociale o del contributo versato.

Art. - 12 Logo e Marchio

1. Ai fini della salvaguardia dell'immagine dell'Associazione l'uso appropriato dei diritti IP (marchio/logo etc.) sono disciplinati con apposito "Contratto di licenza" sottoscritto tra il "Concedente" nella persona di Massimo Recalcati e il "Licenziatario" (Associazione), così come individuati nello stesso contratto.
2. L'Associazione dispone dei citati diritti IP, nei limiti e per quanto stabilito ai sensi precedente comma 1, anche in relazione alla loro sub-licenza finalizzata all'utilizzo di essi da parte degli enti che abbiano aderito, nelle forme previste dal presente Statuto e da eventuale Regolamento, all'Associazione Jonas Coordinamento Nazionale - ETS.





3. L'utilizzo nella denominazione del citato logo/marchio è ad uso di personale identificazione nei confronti di terzi ed è finalizzato a diffondere e divulgare l'identità e l'immagine dell'Associazione.
4. Il logo è la scritta, che rappresenta l'Associazione nazionale e gli enti ad essa associati. È costituito dalla rappresentazione grafica del nome "Jonas" che prevede l'uso ben preciso di caratteri (lettere, numeri, punteggiatura) con una particolare forma abbinata o meno ad un acronimo.
5. Il marchio è il disegno suscettibile di essere rappresentato graficamente, che può comprendere parole, disegni, lettere, cifre, forma, combinazioni e tonalità cromatiche, idoneo a distinguere l'Associazione e gli enti ad essa associati.
6. "Jonas" e "Telemaco" sono loghi/marchi registrati in Italia da Massimo Recalcati.

Art. 13 - Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quinto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) entro il successivo 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed essere corredati di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
4. È fatto obbligo all'organo di amministrazione di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, sono affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale, almeno 10 giorni prima dell'approvazione.


Art. 14 - Bilancio Sociale

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, oppure se l'Associazione lo reputi utile o opportuno, viene redatto il bilancio Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa.
2. Il bilancio Sociale è reso disponibile presso la sede sociale e/o sul sito dell'Associazione, e trasmesso a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore secondo la normativa vigente.

Art. 15 - Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Esso è costituito:





- a. dai beni mobili e immobili di proprietà;
 - b. dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 - c. da donazioni, erogazioni, lasciti;
 - d. da quote di partecipazioni societarie;
 - e. da obbligazioni e altri titoli pubblici;
 - f. dal fondo di riserva;
 - g. da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 - Fonti di finanziamento


1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote annuali degli associati;
 - b. da eventuali proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - c. dal ricavato della gestione di servizi, progetti, bandi e altre attività previste nel presente statuto, in linea con le finalità di interesse generale perseguite;
 - d. dalle attività di raccolta fondi e dalle erogazioni liberali;
 - e. da ulteriori contributi degli associati che siano deliberati per le necessità associative;
 - f. dalle convenzioni o dai contributi provenienti da enti pubblici e privati;
 - g. da qualsiasi altro strumento che sia previsto dalle disposizioni di legge direttamente o indirettamente applicabile.
2. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
3. L'attività di raccolta fondi viene svolta nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 17 - Libri sociali

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tale scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Regolamento generale o dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
2. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti (art. 17 D.Lgs. n. 117/2018) ed iscritti in un apposito Registro volontari tenuto dal Consiglio Direttivo secondo le disposizioni di legge (art. 18 D.Lgs. n. 117/2018).

Art. 18 - Organi Sociali

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea;



- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente ed il vice-Presidente;
- d. l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale, se nominati o previsti per legge;
- e. il Congresso Nazionale;
- f. il Comitato Editoriale;
- g. il Comitato Etico Scientifico.

Art. 19 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali, anche di carattere programmatico. Essa può essere ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il tesseramento ed il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.
2. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere inviate con ogni mezzo, anche telematico, idoneo a dare riscontro dell'avvenuto invio e devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.
3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il giorno 30 del quinto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale.
4. Si riunisce, altresì, ogni qualvolta lo richiedano almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente o l'organo di controllo o revisione se presenti. In tali casi, il Presidente provvede alla convocazione entro i 20 giorni successivi alle richieste.
5. La riunione potrà avvenire anche in audio-video conferenza attraverso gli opportuni mezzi di telecomunicazione. In tale caso non è necessaria l'indicazione di un luogo fisico di convocazione della stessa ferma restando la necessità che a tutti gli associati:
 - sia assicurata la contestualità del procedimento assembleare;
 - sia possibile verificare l'identità degli intervenuti;
 - siano assicurati tutte le modalità di intervento e di presa visione di eventuali documenti esposti nel corso dell'Assemblea.
6. Spetta al Consiglio direttivo stabilire la modalità di convocazione opportuna per ciascuna convocazione.
7. Non è necessaria la compresenza nel medesimo luogo di Presidente e segretario della riunione purché ciascuno sia in grado di svolgere adeguatamente il proprio ufficio.
8. All'Assemblea ordinaria compete:
 - a. approvare, entro 5 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'anno sociale precedente;
 - b. approvare, quando previsto, negli stessi termini di cui sopra, il bilancio sociale;
 - c. eleggere e revocare i componenti gli organi sociali;
 - d. nominare, ove previsto per scelta o per legge, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deliberandone anche il relativo compenso;
 - e. approvare e modificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo, compreso




- l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. delibera, in ultima istanza, in merito all'esclusione dell'associato da parte del Consiglio Direttivo;
 - g. deliberare su ogni altra questione posta alla sua decisione che non compete per legge o sia assegnata per volontà assembleare all'Assemblea straordinaria.
9. All'Assemblea straordinaria compete:
- a. deliberare sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - b. deliberare in merito alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione o sul suo scioglimento;
 - c. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

Art. 20 - Modalità e quorum assembleari

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione e nelle successive, qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del codice civile. Le deliberazioni sono assunte sempre a maggioranza dei voti dei presenti.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Ogni ente associato sta in Assemblea per mezzo del proprio rappresentante legale o di persona appositamente incaricata.
4. È possibile conferire delega scritta ad altro associato. Ogni associato può essere portatore al massimo di una delega.
5. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.
6. Le delibere sono riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.
7. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, e le deliberazioni sono assunte con il voto dei 2/3 dei presenti. In seconda e nelle successive convocazioni l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli associati le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza di voti dei presenti.
8. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea tra tutti coloro i quali facciano parte del Congresso Nazionale. Il Consiglio è composto da un minimo di 9 (nove) a un massimo di 15 (quindici) membri compreso il Presidente, dura in carica sino all'approvazione del quarto bilancio di esercizio successivo alla sua nomina ed è rieleggibile.
2. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, nella prima riunione di insediamento elegge, al




proprio interno, il Presidente ed il vice-Presidente e nomina un tesoriere ed un segretario.

3. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede attingendo al primo dei non eletti. In assenza di nominativi il Consiglio convoca nel più breve tempo possibile l'Assemblea per l'elezione del nuovo consigliere/i. Il/I componente/i così nominato/i decade/decadono con gli altri componenti.
4. Nel corso del mandato è possibile integrare il Consiglio con la nomina di ulteriori Consiglieri, fermo restando quanto previsto al precedente co. 1 in relazione al numero minimo e massimo di componenti.. La richiesta di nomina del/dei Consigliere/i in aggiunta avviene su proposta del Consiglio Direttivo e la votazione è riservata all'Assemblea.
5. Il/i Consigliere/i eletti in corso di mandato, ai sensi del precedente comma, scade/ono con la scadenza dagli altri componenti il Consiglio già in carica.
6. L'intero Consiglio Direttivo decade ove i suoi componenti si riducano a meno della metà. In tale caso, il Presidente, o in caso di sua inerzia, ciascuno dei Consiglieri provvede/ono perentoriamente alla convocazione dell'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti e poteri:
 - a. attua gli indirizzi approvati dall'Assemblea al fine del perseguimento dei fini sociali;
 - b. approva le opportune deliberazioni necessarie al raggiungimento della *mission* associativa;
 - c. mantiene i rapporti con gli enti pubblici e privati, nazionali e/o internazionali e le istituzioni del territorio;
 - d. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - e. approva i programmi di attività e assegna gli incarichi di lavoro;
 - f. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
 - g. predisporre ed approva il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale se previsto, da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - h. elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i. elegge al suo interno, il Presidente e il vice-Presidente ed attribuisce compiti e/o mansioni ai singoli consiglieri;
 - j. delibera in merito all'ammissione degli associati secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto, con la possibilità di delegare tale aspetto ad uno o più Consiglieri;
 - k. delibera in merito alla sospensione e, nei casi di cui all'art. 11, in merito all'esclusione dell'associato;
 - l. svolge ogni altro compito o attività necessarie alla corretta amministrazione dell'Associazione.
8. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono prese con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
9. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo a due riunioni consecutive, può dare luogo a decadenza dalla carica di Consigliere, da deliberarsi a cura del Consiglio



stesso.

10. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del cod. civ.



Art. 22 - Il Presidente ed il vice-Presidente


1. Il Presidente ed il vice-Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei voti, durano in carica quattro (4) anni, come gli altri Consiglieri, e sono rieleggibili.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, possono allo stesso, così come ad altri Consiglieri, essere conferite, con apposite deleghe nei termini di legge, specifiche funzioni e compiti.
3. Il Presidente esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.
4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Art. 23 - Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti

1. Nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea degli associati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del cod. civ.
3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'articolo 2397 del cod. civ. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. L'organo di controllo svolge tutti i compiti che le disposizioni di legge gli assegnano. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, co. 1 del citato decreto legislativo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. Le delibere adottate dall'organo di controllo e da quello di revisione, sono riportate in apposito libro tenuto a cura dell'organo di controllo.
6. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 31 di cui al citato decreto legislativo, l'Assemblea degli associati deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo può comunque essere assolto dai componenti dell'organo di controllo di cui al precedente comma ove essi siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 24 - Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è l'organo che raggruppa tutti coloro, persone fisiche, che siano associati all'Associazione nazionale o ad un ente ad essa associato.

- 
2. Il Congresso Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno nel medesimo giorno dell'Assemblea e costituisce l'identità di "Jonas" e l'espressione concreta dei suoi principi e della sua *mission*.
 3. Al Congresso Nazionale compete di individuare, nel contesto delle finalità dell'Associazione, le linee guida dell'agire associativo nel contesto nazionale della rete degli enti "Jonas".
 4. Il Congresso Nazionale è il luogo nel quale si esprime lo spirito partecipativo e di condivisione essenziale dei valori e delle iniziative dell'Associazione, è luogo di condivisione di idee, progetti ed è l'espressione concreta della vita associativa tra tutte le persone associate agli enti "Jonas".
 5. Al Congresso Nazionale è assegnato il compito di elaborare ed indicare le linee guida, i valori e le differenti identità della rete degli enti aderenti all'Associazione, divenendo anche il luogo di condivisione e confronto dei singoli enti aderenti.
 6. Gli aspetti di dettaglio inerenti al funzionamento ed al ruolo del Congresso Nazionale sono meglio definiti nel Regolamento generale.

Art. 25 - Il Comitato Editoriale


1. Il Comitato Editoriale (di seguito "C.E.") dell'Associazione è composto da un numero variabile, definito e nominato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea degli associati.
2. Successivamente alla sua prima nomina, avvenuta ai sensi del precedente comma, i nuovi componenti sono nominati dal C.E. uscente, a maggioranza, e ratificati dal Consiglio Direttivo.
3. Al C.E. spetta la funzione di curare il progetto editoriale della collana Jonas, in collaborazione con il Consiglio Direttivo e con il Comitato Etico Scientifico (di seguito C.E.S.) dell'Associazione, e di scegliere le pubblicazioni da includere nella collana stessa. Allo stesso compete, inoltre, la responsabilità di raccogliere e rendere consultabili gli atti dei Convegni Jonas, patrimonio prezioso della comunità clinica Jonas, in quanto traccia di una ricca produzione teorico-clinica sempre viva, interrogata e in divenire.
4. I dettagli inerenti alla costituzione, al funzionamento ed ai compiti del C.E. e le specifiche modalità e procedure di convocazione e di riunione dello stesso sono meglio specificate nel Regolamento generale.

Art. 26 - Il Comitato Etico Scientifico

1. Il Comitato Etico Scientifico (di seguito "C.E.S.") dell'Associazione è composto da un numero variabile di componenti scelti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea degli associati.
2. Successivamente alla sua prima nomina, avvenuta ai sensi del precedente comma, i nuovi componenti sono nominati dal CES uscente, a maggioranza, e ratificati dal Consiglio Direttivo.
3. Al C.E.S. spetta una funzione consultiva e propositiva affinché l'Associazione si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità fondanti, individuati nello Statuto nel Regolamento e nella Carta Etica.



4. Allo stesso spetta, altresì, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, la redazione, l'aggiornamento e le modifiche della Carta Etica ed, infine, la cura degli orientamenti teorici scientifici esplicitati nell'art. 3 dello Statuto.
5. Ulteriori dettagli inerenti alla costituzione, al funzionamento ed ai compiti del C.E.S. e le specifiche modalità e procedure di convocazione e di riunione dello stesso sono meglio specificate nel Regolamento generale.



Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del cod. civ., il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibili, si applicano le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

Art. 29 - Norma transitoria

1. Sino all'ottenimento dell'iscrizione nel RUNTS, gli obblighi derivanti dall'assunzione della specifica qualifica di "ETS" non sono vincolanti, salvo differente indicazione di legge.

Letto, approvato e sottoscritto,

Milano, ... 7. MAGGIO. 2023.

Il Segretario- dott.ssa Laura Iozzi

Il Presidente- dott. Aldo Raul Becce

